

Schema di regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e per ulteriori modalità applicative dell'articolo 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, concernente "Regolamento recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 concernente la "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 concernente la "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53"

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

CONSIDERATO che il comma 5 dell'articolo 3 della citata legge di conversione 30 ottobre 2008, n. 169 dispone che con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provveda al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni;

CONSIDERATO che il medesimo comma 5 dell'articolo 3 della citata legge di conversione 30 ottobre 2008, n. 169 dispone che siano stabilite eventuali ulteriori modalità applicative di detto articolo;

RITENUTO di dover disciplinare con apposito regolamento il coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni, tenendo conto, altresì, dei disturbi specifici di apprendimento e delle disabilità degli alunni;

VALUTATA la necessità di stabilire ulteriori modalità applicative dell'articolo 3 della citata legge di conversione 30 ottobre 2008, n. 169;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SENTITO il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione nella adunanza plenaria del

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

SULLA proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze;

EMANA il seguente regolamento

Articolo 1 – Finalità e contenuti del Regolamento

1. In attuazione dell'articolo 3, quinto comma, del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, il presente Regolamento dispone il coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni, procedendo anche alla definizione di ulteriori modalità applicative del medesimo articolo 3, con l'obiettivo di dare complessivamente sistematicità alla materia valutativa e favorire l'azione formativa delle istituzioni scolastiche per un rapporto sinergico tra obiettivi di apprendimento e azione di valutazione degli alunni.
2. Con riferimento ai suddetti obiettivi, è opportuno considerare che la valutazione è, per la scuola, una verifica dell'efficacia delle azioni messe in atto per favorire il raggiungimento di livelli adeguati di apprendimento per ciascun alunno. La possibilità di migliorare tali livelli ha le radici nella ricchezza degli ambienti di apprendimento e nell'efficacia dell'insegnamento. Per raggiungere tale scopo può essere opportuno utilizzare la flessibilità didattica e organizzativa dell'autonomia scolastica (articoli 4 e 5 del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275).
3. Il contesto normativo di riferimento evidenzia come la valutazione abbia prevalentemente finalità formativa e concorra al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo di ciascun alunno.
4. Al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare la scuola ha il compito di registrare il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, rilevando la sintesi degli apprendimenti acquisiti e delle abilità conseguite da ciascun alunno, in modo formalizzato e funzionale all'orientamento e alla prosecuzione dei percorsi di istruzione per un effettivo conseguimento del successo scolastico e formativo di ciascuno.
5. La collegialità decisionale dei docenti, ribadita anche dall'articolo 3 della citata legge di conversione n. 169/2008, è garanzia della sintesi valutativa finale quale attestazione dello sviluppo integrale conseguito dall'alunno.
6. Una valutazione adeguatamente formativa e di qualità non rileva solamente gli esiti, ma pone attenzione soprattutto ai processi formativi dell'alunno, è strettamente correlata alla programmazione delle attività e agli obiettivi di apprendimento, considera il differenziale di apprendimento. Si realizza attraverso l'osservazione continua e sistematica dei processi di apprendimento formali e informali, documenta la progressiva maturazione dell'identità personale, promuove una riflessione continua dell'alunno come autovalutazione dei suoi comportamenti e percorsi di apprendimento.
7. La valutazione dei processi formativi e degli esiti degli apprendimenti conseguiti è oggetto di adeguata informativa per le famiglie degli alunni.
8. In riferimento all'adozione delle nuove espressioni della valutazione con voto in decimi, gli insegnanti, nell'ambito della loro autonomia didattica e professionale, ne estendono l'uso alla pratica quotidiana, secondo criteri di coerenza e di trasparenza, nel rispetto dei principi di cui al precedente comma.

Articolo 2 – Valutazione degli alunni della scuola primaria

1. La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni nella scuola primaria viene effettuata mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi, riportati in lettere nei documenti di valutazione, e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
2. La valutazione del comportamento dell'alunno, prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, viene espressa con giudizio.
3. La valutazione di cui ai precedenti commi è affidata ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio, in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.
4. Relativamente alla valutazione finale, il comma 1-bis dell'art. 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, dispone che “nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”. Tale procedura valutativa viene attuata per ogni passaggio alla classe successiva.
5. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.
6. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascuna classe frequentata.
7. Al termine della scuola primaria all'alunno ammesso al primo anno della scuola secondaria di I grado viene rilasciata una certificazione delle competenze acquisite.
8. In ragione dell'avvenuta abrogazione dell'art. 144 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, disposta dall'articolo 17 del decreto Presidente della Repubblica, 8 marzo 1999, n. 275, spetta alle istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia didattica di cui all'articolo 4, comma quarto, del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, individuare modalità e criteri per la valutazione degli alunni. La predisposizione del documento di valutazione individuale dell'alunno avviene nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento, adottando strumenti valutativi che attengono alle discipline di insegnamento previste dai piani di studio nazionali dell'alunno e del comportamento e che utilizzano, limitatamente agli apprendimenti conseguiti, l'espressione della valutazione con voto in decimi, così come disposto dall'articolo 3, primo comma, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. Altre discipline di insegnamento previste dal Piano dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica, eventualmente inserite nel documento di valutazione dell'alunno, non concorrono alla valutazione complessiva per l'ammissione alla classe successiva, esclusi i riferimenti a discipline individuate nella quota di istituto o della regione.
9. In ragione dell'avvenuta abrogazione dell'art. 145 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, disposta dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, il consiglio di interclasse non svolge ruoli valutativi dell'alunno e, in forza dell'art. 8 del medesimo decreto legislativo n. 59/2004, i soggetti preposti alla valutazione periodica e finale degli alunni sono esclusivamente i docenti della classe titolari degli insegnamenti delle discipline comprese nei piani di studio nazionali. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione periodica e finale limitatamente agli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica; per contro, i docenti di sostegno, in quanto titolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti alunni, oltre a quelli per i quali svolgono attività di sostegno, come confermato dalla sentenza come confermato dalla sentenza n. 1204 del 28 febbraio 2002 del Consiglio di Stato, sezione IV. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa forniscono ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse e il profitto manifestato dagli alunni.

Articolo 3 – Valutazione degli alunni della scuola secondaria di I grado

1. La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni viene effettuata mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi, riportati in lettere nei documenti di valutazione, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, e dell'articolo 3, secondo comma, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
2. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale, ai sensi dell'art. 11, primo comma, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite su delibera del Collegio dei docenti.
3. Relativamente alla valutazione finale, definita in sede di scrutinio, sono ammessi alla classe successiva al primo e al secondo anno di corso gli alunni che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e nel comportamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della medesima legge.
4. Le scuole si impegnano nel corso dell'anno ad assicurare ad ogni studente, in particolare in presenza di carenze di programmazione, a migliorare l'efficacia dell'apprendimento, anche ricorrendo alla flessibilità riconosciuta all'autonomia scolastica, in modo da rendere possibile per ogni studente i traguardi di competenza previsti.
5. La procedura valutativa di cui al precedente comma viene attuata per ogni passaggio alla classe successiva, estendendo a tutte le classi la precedente previsione normativa dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 che ne circoscriveva l'ambito all'interno del periodo biennale. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dello studente è riferita a ciascuna classe frequentata.
6. La votazione sul comportamento, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre, come il voto delle altre discipline, alla determinazione della media complessiva dei voti in ogni situazione in tutti i casi previsti dalla norma. Da tale votazione complessiva è escluso l'insegnamento della religione cattolica, ai sensi dell'art. 309 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 296 nonché la disciplina relativa all'educazione fisica, ai sensi dell'art. 304 del medesimo Testo unico.
7. Con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi.
8. La valutazione del comportamento dell'alunno oltre alle necessaria funzione sanzionatoria ha una importante valenza formativa, considera atteggiamenti, correttezza e coerenza nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri e modalità di partecipazione alla vita della scuola per l'intero arco temporale del periodo scolastico considerato. Può essere riferita non necessariamente a singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari secondo le previsioni di cui al decreto Presidente della Repubblica 21 novembre 2007 n. 235.
9. In ragione dell'avvenuta abrogazione dell'art. 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, disposta dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, spetta alle istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia didattica di cui all'articolo 4, comma quarto, del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, individuare modalità e criteri per la valutazione degli alunni. La predisposizione del documento di valutazione individuale dell'alunno avviene nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento, adottando strumenti valutativi che attengono alle discipline di insegnamento previste dai piani di studio nazionali e al comportamento dell'alunno e che utilizzano l'espressione della valutazione con voto in decimi, così come disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. Altre discipline di insegnamento o previste dal Piano dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica, eventualmente inserite nel documento di valutazione dell'alunno, non concorrono alla valutazione complessiva di cui al comma 6 né all'ammissione alla classe successiva, esclusi i riferimenti a discipline individuate nella quota di istituto o della regione.
10. Il consiglio di classe è l'organo collegiale preposto alla valutazione periodica e finale degli alunni. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione periodica e finale limitatamente agli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica; per

contro, i docenti di sostegno, in quanto titolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti alunni, oltre a quelli per i quali svolgono attività di sostegno, come confermato dalla sentenza n. 1204 del 28 febbraio 2002 del Consiglio di Stato, sezione IV. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa forniscono ai docenti del consiglio di classe elementi conoscitivi sull'interesse e il profitto manifestato dagli alunni.

Articolo 4 – Ammissione all'esame conclusivo del I ciclo e valutazione finale

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale, ai sensi dell'art. 11, primo comma, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite su delibera del Collegio dei docenti.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del ciclo, gli alunni devono avere conseguito la votazione di almeno sei decimi sia nel comportamento che in ciascuna disciplina di studio. Il consiglio di classe, con decisione assunta a maggioranza, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, di non ammissione all'esame medesimo. Il giudizio di idoneità o di non ammissione è accompagnato dalla indicazione dei voti in decimi attribuiti alle singole discipline di studio e al comportamento.
3. All'esame di Stato di cui al comma 2 sono ammessi, ai sensi dell'art. 11, quinto comma, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di I grado da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età.
4. In ragione dell'avvenuta abrogazione, per effetto dell'art. 17 del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, dei commi 1 e 2 dell'articolo 185 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che predeterminavano in via permanente le materie dell'esame e delle prove scritte relative alla licenza per la scuola secondaria di I grado, e per effetto della previsione di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53, le materie oggetto di prova di esame vengono determinate periodicamente con riferimento alle variazioni dei piani di studio e alle definizioni degli obiettivi formativi generali. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto fissa le materie d'esame, comprese quelle relative alle prove scritte e inclusa la prova nazionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
5. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e il diploma di licenza si consegue con una valutazione non inferiore a sei decimi, secondo quanto disposto dal comma 3-bis dell'articolo 3 della legge 30 ottobre 2008, n. 169 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137.
6. Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della prova scritta nazionale di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. I testi della prova, secondo quanto disposto sono scelti dal Ministro tra quelli definiti annualmente dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione (Invalsi). Gli esiti della prova nazionale sono altresì oggetto di rilevazione e analisi da parte del medesimo Istituto nell'ambito delle attività di cui al successivo articolo 12.
7. Alla valutazione finale dell'esame con voto in decimi, arrotondato all'unità per frazione pari o superiore a 0,5 punti, concorrono gli esiti delle prove scritte e del colloquio nelle seguenti misure: prove scritte d'istituto fino al 35%, prova scritta nazionale fino al 15%, colloquio pluridisciplinare fino al 25%. Un ulteriore 25% può essere attribuito dalla sottocommissione sulla base del voto finale di ammissione all'esame e degli elementi valutativi complessivi relativi all'alunno. In casi particolari, su proposta della sottocommissione, può essere assegnata la lode da parte della Commissione esaminatrice con decisione assunta a maggioranza.
8. In caso di esito negativo dell'esame conclusivo del primo ciclo con valutazione inferiore a sei decimi, l'esame di licenza si conclude con la dichiarazione di "non licenziato".
9. L'esito conclusivo dell'esame finale di cui al precedente comma 3 è illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dallo studente.
10. Nei diplomi di licenza e nelle certificazioni non è fatta menzione delle prove differenziate per alunni con disabilità o con difficoltà specifica di apprendimento.

Articolo 5 – Certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione

1. Le competenze acquisite dagli alunni al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione sono certificate con valutazione in decimi ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 30 ottobre 2008, n. 169 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137. Le competenze acquisite potranno essere articolate in un numero contenuto di livelli riferiti esclusivamente alla accezione positiva e, con particolare riferimento all'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo, opportunamente descritte.

2. Con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle conoscenze, alle competenze e alle capacità acquisite dagli alunni.

Articolo 6 – Valutazione degli alunni della scuola secondaria di II grado

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. In via eccezionale il limite è derogabile, previa specifica delibera del collegio dei docenti su parere del consiglio di classe, comunque e solamente per documentate assenze per salute che abbiano comportato ricoveri ospedalieri o malattie di durata complessiva non inferiore a trenta giorni.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano a decorrere dal primo anno di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di II grado di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni e integrazioni.
3. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni è affidata ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio.
4. In conseguenza dell'abrogazione del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, disposta dall'articolo 3, comma 4, della legge 30 ottobre 2008, n. 169, di conversione, con modificazioni del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, i periodi biennali non hanno rilevanza ai fini della valutazione che avviene con riferimento circoscritto a ciascun anno di corso.
5. La valutazione del comportamento degli alunni è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 ottobre 2008, n. 169 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137. La votazione sul comportamento, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.
6. Il voto sul comportamento concorre, come il voto delle discipline di insegnamento, alla determinazione dei crediti scolastici di cui alla tabella A dell'articolo 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 e successive modificazioni, alla abbreviazione di un anno per merito di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 11 gennaio 2007, n. 1 e ad ogni altra situazione in tutti i casi previsti dalla norma. Da tale votazione complessiva è escluso l'insegnamento della religione cattolica, ai sensi dell'art. 309 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 296 nonché la disciplina relativa all'educazione fisica, ai sensi dell'art. 304 del medesimo Testo unico.
7. I criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi sono specificati con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione del comma dell'articolo 2 della legge 30 ottobre 2008, n. 169 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137.
8. La valutazione del comportamento dell'alunno non ha funzione sanzionatoria ma formativa, considera atteggiamenti, correttezza e coerenza nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri e modalità di partecipazione alla vita della scuola per l'intero arco temporale del periodo scolastico considerato. Può essere riferita non necessariamente a singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari secondo le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007 n. 235.
9. Con ordinanza ministeriale sono definiti criteri di ammissione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato, in attuazione della legge 10 dicembre 1997, n. 425, del relativo Regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 e della legge 11 gennaio 2007, n. 1.

Articolo 7 – Valutazione dell'insegnamento della religione cattolica

1. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, ai sensi dell'articolo 309, comma 4, del Testo Unico in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, viene espressa mediante una speciale nota da allegare al documento di valutazione riguardante l'interesse dell'alunno e il profitto che ne ritrae, con conseguente esclusione del voto in decimi.
2. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica del I e del II ciclo partecipano alla valutazione periodica e finale solamente per gli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Con esclusivo riferimento a tali alunni, essi concorrono alla determinazione del voto del comportamento, alla determinazione dei crediti scolastici e all'ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.
3. Nello scrutinio finale, nel caso sia prevista una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale, secondo quanto previsto dall'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana sottoscritta il 14 dicembre 1985, così come modificata dal Decreto Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202.

Articolo 8 – Valutazione degli alunni con disabilità

1. La valutazione degli alunni con disabilità da parte dei docenti della classe è riferita alle discipline e alle attività svolte sulla base del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n.104.
2. Le prove di esame al termine del I ciclo, comprensive della prova nazionale di cui al precedente articolo 4, comma 6, per alunni con disabilità sono opportunamente adattate, se necessario, a cura dei docenti componenti delle sottocommissioni, in modo da corrispondere agli insegnamenti impartiti e da consentire di valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate, ai fini della valutazione dell'alunno, hanno valore equipollente alle prove ordinarie.
3. Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del I ciclo di istruzione con l'uso degli ausili loro necessari e con modalità adeguatamente compensative o dispensative. Nel diploma di licenza non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. Agli alunni affetti da grave disabilità che, a causa del mancato superamento dell'esame conclusivo del primo ciclo, non conseguono la licenza viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati.

Articolo 9 – Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento

1. La valutazione e la verifica degli apprendimenti, incluse quelle relative all'esame finale del 1 ciclo, degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA), adeguatamente certificate, può prevedere l'adozione delle previste misure dispensative e l'impiego di strumenti compensativi.
2. Nel diploma di licenza non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Articolo 10 – Valutazione degli alunni in ospedale

1. Per gli alunni che abbiano frequentato per periodi temporalmente rilevanti la scuola in ospedale, i docenti che li assistono trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato che è stato attuato, nonché in merito alla valutazione periodica e finale.
2. Nel caso in cui la frequenza della scuola ospedaliera abbia avuto una durata prevalente, i docenti effettuano lo scrutinio, previa intesa con la scuola di appartenenza, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dagli insegnanti della classe; analogamente si procede quando l'alunno -ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi del ciclo -debba sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

Articolo 11 – Valutazione degli alunni di lingua nativa non italiana

1. I minori di lingua nativa non italiana presenti sul territorio nazionale, secondo l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani e sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Per gli alunni di lingua nativa non italiana che si trovino nel primo anno di scolarizzazione all'interno del sistema di istruzione nazionale, la valutazione periodica e annuale mira a verificare la preparazione, soprattutto nella conoscenza della lingua italiana, e considera il livello di partenza dell'alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l'impegno e le sue potenzialità di apprendimento.
3. Gli alunni di lingua nativa non italiana non scolarizzati all'interno del sistema nazionale di istruzione che, pur non disponendo di titolo di studio riconosciuto equipollente alla licenza di scuola secondaria di I grado, abbiano una documentata scolarizzazione pregressa nel paese di provenienza di almeno otto anni e richiedano l'iscrizione ad istituti di istruzione secondaria di II grado devono sostenere preliminarmente l'accertamento di competenza linguistica italiana che attesti il raggiungimento almeno del livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d'Europa.
4. La verifica di competenza linguistica di cui al precedente comma è eseguita da docenti dell'istituto scolastico cui l'alunno intende accedere, appositamente incaricati dal dirigente scolastico

Articolo 12 – Valutazione degli adulti

1. Gli esiti dei corsi di istruzione per gli adulti sia per il conseguimento di titolo di studio sia per l'acquisizione di conoscenze, competenze, abilità e crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa sono formalmente attestati da specifica certificazione o attestazione.
2. Sono fissate da apposita Ordinanza ministeriale le date di svolgimento delle sessioni speciali di esami di istruzione secondaria di 1° grado riservate agli adulti che intendono conseguire la relativa licenza mediante preparazione privata o frequenza dei corsi presso i Centri provinciali per l'Istruzione per gli adulti di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 2007.
3. Gli adulti che si sottopongono all'esame di Stato per il conseguimento della licenza di scuola secondaria di I grado sostengono, oltre alle due prove scritte individuali, di cui una d'italiano e un'altra matematico-scientifico operativo, anche la prova scritta nazionale di cui al precedente articolo 4, punto 6.

Articolo 13 – Monitoraggi e valutazione degli apprendimenti

1. Al fine del miglioramento dei processi valutativi e dell'efficacia degli strumenti di valutazione, anche in funzione della qualificazione dell'azione didattica ed educativa, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione (Invalsi), con riferimento ai compiti previsti dall'art. 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 procede alle seguenti azioni: a) effettua verifiche sistematiche sulle conoscenze e abilità degli alunni; b) nell'ambito delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione, predispone per la loro scelta da parte del Ministro, le prove a carattere nazionale, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno di ciascun ciclo, e provvede alla gestione delle prove stesse.
2. Le istituzioni scolastiche, in quanto soggetti istituzionali che concorrono alla determinazione della valutazione del sistema di istruzione nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma secondo, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, sono destinatarie delle azioni di cui al precedente comma 1 con particolare riferimento alle verifiche di cui al punto a) e partecipano alle rilevazioni con tutte le classi e tutti gli alunni individuati dall'Invalsi, mettendo in atto misure adeguate affinché le prove somministrate conseguano risultati oggettivi e attendibili corrispondenti alle finalità di valutazione del sistema.
3. Le rilevazioni di cui al primo comma, lettera sub a), sono relative ai livelli di apprendimento conseguiti da alunni di classi della scuola primaria e della scuola secondaria di I e di II grado e utilizzano appropriate metodologie scientifiche, individuando soluzioni e strumenti di alta affidabilità secondo gli standard internazionali. Gli esiti delle rilevazioni concorrono alla valutazione complessiva del sistema di istruzione e vengono rimessi all'esame delle singole istituzioni scolastiche per offrire uno strumento di diagnosi e di verifica per contribuire all'autovalutazione e al miglioramento dell'offerta formativa, anche per favorire il successo scolastico dei singoli alunni.
4. Le rilevazioni relative alla prova scritta nazionale, di cui al precedente comma, lettera sub b), sono finalizzate a contribuire alla valutazione complessiva del sistema di istruzione e al miglioramento delle competenze e delle conoscenze degli alunni al termine del I ciclo di istruzione. Gli esiti delle prove vengono rimessi all'esame delle singole istituzioni scolastiche per offrire uno strumento di diagnosi e di verifica per l'autovalutazione e il miglioramento dell'offerta formativa.

Articolo 14 – Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione

1. Gli alunni che abbiano compiuto, o compiano entro il 31 dicembre, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono ed il decimo anno di età, privatamente preparati o che abbiano cessato la frequenza entro il 15 marzo di una scuola primaria statale o paritaria possono sostenere esami di idoneità per la frequenza rispettivamente delle classi seconda, terza, quarta e quinta o per l'ammissione alla scuola secondaria di I grado.
2. La valutazione degli alunni di cui al precedente comma è riferita agli esiti conseguiti in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente, l'area linguistico-espressiva e quella logico-matematica, ed in un colloquio inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame.
3. Alle classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado da almeno uno o due anni.

Articolo 15 – Province di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.